



Automobile Club Lecce



## **DELIBERA DEL PRESIDENTE**

n. 10 del 3 aprile 2020

OGGETTO: proroga chiusura Uffici AC Lecce – DPCM 1 aprile 2020.

### **IL PRESIDENTE**

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e che, in data 11 marzo 2020, la stessa è stata classificata quale situazione di pandemia;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 con il quale il Governo, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, e le successive disposizioni attuative contenute all'interno dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, e, in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera e), nel quale "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera r), del DPCM 8 marzo 2020 nel quale viene stabilito che "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, che all'art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, prevede l'estensione delle misure originariamente previste solo per la cosiddetta "zona rossa" a tutto il territorio nazionale, prescrivendo la necessità di evitare ogni spostamento di persone fisiche, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6) nel quale è stabilito che *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."*;

CONFERMATO che non sussistano attività indifferibili dell'AC Lecce da rendere in presenza, tali da far derogare all'esigenza primaria di salvaguardare la salute dei lavoratori e degli utenti e che è stato attuato lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile da parte del personale dipendente;

VISTA la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", registrata alla Corte dei conti il 12/03/2020 - n. 446;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020, che all'art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, prevede che per le Pubbliche Amministrazioni restano ferme le misure precedentemente disposte e stabilisce all'art.2 che le disposizioni del Decreto sono efficaci dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

VISTO da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. ([GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020](#)), art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio, con il quale l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

TENUTO CONTO che, alla luce della compressione generale delle libertà individuali ed economiche, e della prescrizione di evitare ogni spostamento di persone fisiche, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, si ritiene opportuno confermare la sospensione, temporaneamente, delle attività normalmente rese in presenza;

CONSIDERATO, altresì, l'innalzamento del livello di allerta, che rende opportuno evitare al minimo i contatti tra le persone, la necessità di tutelare la salute delle dipendenti AC e della società in house Aci Service TRE MARI S.r.l., cui l'Ente affida lo svolgimento di propri servizi al pubblico, oltre che, in generale, la salute degli utenti dell'Ente e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno accesso agli uffici;

TENUTO CONTO delle direttive generali di indirizzo da parte dell'Ente Federante ACI, che, rimettono all'autonomia di ciascun Automobile Club, in quanto Ente Pubblico non Economico indipendente, l'individuazione delle misure reputate idonee, sulla base della propria organizzazione gestionale, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

#### DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DISPORRE quale misura precauzionale a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti dell'Ente la proroga della chiusura al pubblico degli Uffici dell'Automobile Club Lecce, già stabilita a partire dal 12/03/2020, fino al 13/04/2020 in conformità con le limitazioni generali previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020, riservandosi di prorogare o modificare la presente misura sulla base di nuove valutazioni che si rendessero necessarie alla luce di direttive governative o indirizzi nazionali ACI;

DI SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera - immediatamente esecutiva – a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le norme statutarie;

DI PUBBLICARE la presente delibera sul sito web dell'Ente [www.lecce.aci.it](http://www.lecce.aci.it) a cura del Direttore, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di legge.

F.to Il Presidente

Dott. Aurelio Filippi Filippi